

OGGETTO: Imposta unica comunale – IMU - comunicazione di ravvedimento operoso.

L'art. 1, comma 133 della legge di stabilità 208/2015 ha anticipato al 01.01.2016 l'entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio contenuto nel decreto legislativo 158/2015.

Il/la sottoscritto/a nato/a a
residente in via n.....
tel. Codice fiscale

PREMESSO CHE

relativamente all'Imposta unica comunale, componente **IMU** per l'anno 20..... ha omesso il pagamento del tributo, entro il termine del, nell'importo di €

COMUNICA

di aver regolarizzato, ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, la violazione mediante il versamento in data, delle seguenti somme:

	Quota dovuta al Comune 1	Quota dovuta allo Stato 2	TOTALE (Col. 1+ col. 2) 3
a) per tributo di €
b) per sanzione ridotta al (art. 13, comma 1, dalla lettera a) alla lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997):			
<input type="checkbox"/> . 1/10 del minimo con calcolo di 1/15 per gg di ritardo / 2 (0,1% X gg) – entro 14 gg di €
<input type="checkbox"/> . 1/10 del minimo / 2 (1,50%) -entro 30 gg - di €
<input type="checkbox"/> . 1/9 del minimo / 2 (1,66%) -entro -90 gg - di €
<input type="checkbox"/> . 1/8 del minimo (3,75%) – entro un anno di €
c) per interessi moratori calcolati al tasso legale 2015, con maturazione giorno per giorno:			
$\frac{0,50 \times \text{gg}}{365} = \dots\dots\dots \% \text{ di a) } \dots\dots\dots \text{ di € } \dots\dots\dots$		
d) per interessi moratori calcolati al tasso legale 2016, con maturazione giorno per giorno:			
$\frac{0,20 \times \text{gg}}{365} = \dots\dots\dots \% \text{ di a) } \dots\dots\dots \text{ di € } \dots\dots\dots$		
e così per un totale. di €

allega copia della ricevuta del versamento della somma sopra esposta.

Data

Il/la Contribuente

RAVVEDIMENTO OPEROSO D.LGS. 158/2015

Modalità di versamento

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24.

Va specificato:

- l'anno di imposta al quale si riferisce il ravvedimento, cioè in cui doveva essere versata l'imposta,
- vanno barrate le caselline " acconto" e/o " saldo",
- va barrata anche l'apposita casella "RAVVEDIMENTO",
- va indicato l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, in corrispondenza del codice tributo al quale si riferiscono gli immobili da regolarizzare e l'imposta.

CODICI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON MODELLO F24

Per il versamento delle componenti dell'Imposta unica comunale deve essere utilizzata la sezione "IMU e altri tributi locali".

DESCRIZIONE	COMUNE	STATO
	IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011 - categoria catastale A/1 - A/8 - A/9	3912
IMU - imposta municipale propria per terreni	3914	-
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	-
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - (Escluso D/10 esente)	3930	3925
TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.	3958	
TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.	3959	
TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.	3960	
TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.	3961	
TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES -art. 14 DL n. 201/2011	3944	

Interessi legali

Oltre alla sanzione il contribuente è tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo, gli interessi calcolati sul tasso di interesse legale annuo.

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.291 del 15/12/2015, il saggio di interesse legale è sceso allo 0,2% in ragione d'anno a partire dal 1° gennaio 2016

Sanzione da applicare

0,10% per ciascun giorno di ritardo, nei primi 14 gg (da 0,10 a 1,40%)

1,50% da 15 a 30 gg

1,66% da 31 a 90 gg

3,75% entro un anno